Parco delle Orobie Valtellinesi

Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 11 del 27-02-2019

Oggetto: *APPROVAZIONE CONTRATTO CON PARCO NORD MILANO PER SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE*

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **17:30**, nella Sede del Parco, previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di gestione dell'Ente Parco delle Orobie Valtellinesi.

Risultano:

WALTER RASCHETTI	**PRESIDENTE**	**P**
ZAMBON LUCA	**VICE PRESIDENTE**	**P**
ALBERTINO DEL NERO	**CONSIGLIERE**	**P**
FRANCESCO CIOCCARELLI	**CONSIGLIERE**	**P**
OBERTI NELLO	**CONSIGLIERE**	**P**

PRESENTI…: **5**
ASSENTI…..: **0**

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell'Ente Parco.

Assiste, con funzione di segretario, il sig. MORRONE GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Oggetto: *APPROVAZIONE CONTRATTO CON PARCO NORD MILANO PER SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE*

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

RICHIAMATA la propria deliberazione del 28 settembre 2016, n. 48 con la quale è stato approvato lo schema di "Accordo di partenariato" per la realizzazione di progetti di Servizio Civile nei Parchi del Sistema Parchi di Regione Lombardia;
VISTA la nota dell'Ente Parco Nord Milano con la quale tale Ente, a nome e per conto di Regione Lombardia, si rende disponibile ad ampliare la propria classe di accreditamento al Servizio Civile Universale con ciò permettendo al Parco Nord Milano di accreditare altre sedi, anche appartenenti ad altre Aree Protette (Sistema Parchi di Regione Lombardia) interessate ad accogliere giovani in servizio civile universale;

VISTO lo schema di "Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale tra ente capofila e ente di accoglienza per la presentazione e attuazione di programmi di intervento di "servizio civile universale" allegato alla presente deliberazione che prevede quale "Ente Capofila" il Parco Nord Milano al quale competerà l'organizzazione del servizio;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del suddetto Contratto, l'ente capofila e l'ente di accoglienza si impegnano, nel quadro della normativa vigente in materia di servizio civile universale, a realizzare, in uno spirito di cooperazione, i programmi di intervento ed i progetti di servizio civile universale secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 e dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40;
TENUTO CONTO che, nella sopracitata nota del Parco Nord Milano, viene previsto il versamento dell'organizzazione di accoglienza all'Ente Capofila di 1.200 €/anno per ciascun volontario che sarà assegnato a copertura delle spese di coordinamento amministrativo svolto interamente dall'Ente Capofila;

RILEVATO che ai fini dell'iscrizione all'albo del servizio civile universale degli enti di accoglienza già iscritti agli albi del servizio civile nazionale occorre definire le sedi di attuazione del progetto;

INDIVIDUATE le seguenti sedi di attuazione del progetto:
1. Porta del Parco di Albosaggia - sede centrale – via Moia, 4 Albosaggia
2. Porta del Parco di Albaredo per San Marco - via Brasa 1 – Albaredo per San Marco;
3. Comune di Castello dell'Acqua - Piazza Roma, 1 – Castello dell'Acqua;
4. Punto informazione del Parco – Val Caronella – loc. Prà alla Valle;

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;

d e l i b e r a

1. di approvare l'adesione del Parco delle Orobie Valtellinesi alla proposta pervenuta dall'Ente Parco Nord Milano, a nome e per conto di Regione Lombardia, per la realizzazione di progetti di Servizio Civile Universale, secondo le previsioni della Legge 6 marzo 2001 n. 64 "Istituzione del servizio civile nazionale" e s.m.i.;

2. di approvare lo schema di “Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale tra ente capofila e ente di accoglienza per la presentazione e attuazione di programmi di intervento di servizio civile universale” allegato alla presente deliberazione e composto da sei articoli;

3. di dare atto che il suddetto Accordo di partenariato sarà sottoscritto dal Presidente del Parco;

4. di indicare quali sedi di attuazione del progetto quelle elencate in premessa;

5. di demandare al competente Responsabile del settore tecnico – amministrativo ogni ulteriore provvedimento.

Deliberazione del Consiglio di Gestione

Oggetto: ***APPROVAZIONE CONTRATTO CON PARCO NORD MILANO PER SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE***

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs.vo n. 267/2000

A T T E S T A

la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto

il responsabile finanziario

f.to Claudio La Ragione

Ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la *REGOLARITA' TECNICA* esprime *PARERE FAVOREVOLE*

il responsabile

f.to Claudio La Ragione

deliberazione n. ___11 _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	*IL SEGRETARIO*
F.to WALTER RASCHETTI	F.to MORRONE GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie Valtellinesi dal giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Sondrio,

L'INCARICATO	*IL SEGRETARIO*
(f.to Miranda Donghi)	*(f.to Giuseppe Morrone)*

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
(MORRONE GIUSEPPE)

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale

tra ente capofila e ente di accoglienza
per la presentazione e attuazione di programmi di intervento di servizio civile universale

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale

tra

il Parco Nord Milano (ente pubblico regionale, gestore del parco omonimo classificato di cintura metropolitana)

in appresso denominato/a "ente capofila",

rappresentato da ……

e

il Parco delle Orobie Valtellinesi (ente pubblico regionale, gestore del parco omonimo classificato montano e forestale)

in appresso denominato/a "ente di accoglienza"

rappresentato dal presidente pro tempore Walter Raschetti, nato a Forcola il 25 luglio 1956 e residente a Cosio Valtellino in via Nazionale 22,

PREMESSO

- che con circolare in data 3 agosto 2017, recante "*Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l'iscrizione*", il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (di seguito Dipartimento) ha disciplinato le modalità di iscrizione all'albo degli enti di servizio civile universale;
- che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, possono presentare programmi di intervento e progetti di servizio civile gli enti in possesso dei requisiti previsti al medesimo articolo 3 ed iscritti all'albo di servizio civile universale, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;
- che i programmi di intervento e i progetti devono essere preventivamente approvati dal Dipartimento, per l'avvio al servizio di un numero massimo di operatori volontari, annualmente individuato sulla base delle risorse finanziarie disponibili;
- che l'ente può iscriversi all'albo singolarmente o in forma associata, quale ente capofila di altri soggetti (enti di accoglienza);
- che l'ente capofila, iscritto all'albo, può gestire sedi di attuazione di progetto facenti capo ad enti di accoglienza, legati ad esso da rapporti associativi, consortili, federativi o canonico pastorali, oppure dal presente "*Contratto di impegno e responsabilità in materia di servizio civile universale*";
- che l'ente di accoglienza non è accreditato ma deve possedere i requisiti richiesti dal citato articolo 3 della legge n. 64 del 2001, per l'impiego dei volontari in servizio civile universale;
- che l'ente capofila e l'ente di accoglienza, per poter svolgere azioni comuni ed integrare le rispettive competenze, nonché garantire un'efficiente gestione degli operatori volontari in servizio civile universale, devono stipulare il presente contratto, in considerazione della mancanza tra gli stessi di formali vincoli associativi;

tutto ciò premesso, l'ente capofila e l'ente di accoglienza

CONVENGONO

quanto segue

Articolo 1
(*Oggetto del contratto)*

1. L'ente capofila e l'ente di accoglienza si impegnano, nel quadro della normativa vigente in materia di servizio civile universale, a realizzare, in uno spirito di cooperazione, i programmi di intervento ed i progetti di servizio civile universale secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 e dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

Articolo 2
(Definizione delle rispettive funzioni e competenze)

1. L'ente capofila è responsabile verso il Dipartimento e si impegna a:
   a. presentare al Dipartimento, per l'approvazione, i programmi d'intervento di servizio civile universale, articolati in progetti, a firma di un proprio rappresentante legale o coordinatore del servizio civile universale;
   b. assumere, a tal fine, la titolarità dei rapporti con il Dipartimento;
   c. collaborare e partecipare con l'ente di accoglienza nell'attività di selezione degli operatori volontari da impiegare nella realizzazione dei progetti, assumendosene la responsabilità;
   d. provvedere alla realizzazione dell'attività di formazione per l'operatore locale di progetto e per gli operatori volontari, tramite strutture dedicate e un proprio formatore accreditato;
   e. monitorare l'andamento del progetto approvato, il suo sviluppo e i risultati raggiunti, disponendo - ove necessario - le opportune modifiche per un diverso approccio operativo da parte dell'ente di accoglienza, ivi incluso l'intervento sulla figura dell'operatore locale di progetto, in modo da migliorare le attività dei volontari;
   f. garantire un sistema di comunicazione, collegamento e coordinamento tra le sedi di attuazione dei programmi di intervento mediante una rete di operatori - articolata fino al livello regionale per gli enti iscritti alla sezione nazionale e fino al livello provinciale per gli enti iscritti alle sezioni regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano - al fine del controllo e della corretta gestione del servizio civile universale;
   g. raccogliere la documentazione relativa all'inizio del servizio e all'apertura dei conti correnti bancari degli operatori volontari;
   h. tenere la corrispondenza con il Dipartimento;
   i. mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata all'ente di accoglienza ed al programma di intervento;
   j. sottoporre al legale rappresentante dell'ente di accoglienza specifiche criticità riscontrate nella realizzazione dei progetti.

2. L'ente di accoglienza si impegna a:
   a. impiegare gli operatori volontari selezionati in attività senza scopo di lucro secondo le modalità indicate nel programma di intervento e nei progetti approvati;
   b. facilitare l'integrazione degli operatori volontari nel programma di intervento e nei progetti, fornendo agli stessi un'adeguata collocazione e un sostegno;
   c. nominare uno o più operatori locali di progetto (in caso di più sedi di attuazione del progetto), in possesso dei requisiti richiesti dal Dipartimento;
   d. garantire la partecipazione degli operatori locali di progetto alla formazione erogata dall'ente capofila, secondo le modalità richieste dal Dipartimento;
   e. mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata al programma di intervento;
   f. mettere a disposizione supporti logistici e mezzi per garantire il regolare svolgimento da parte dell'ente capofila delle attività di cui al precedente comma 1;
   g. informare tempestivamente l'ente capofila di eventuali difficoltà o problemi connessi alla realizzazione del programma di intervento;

h. recepire le indicazioni dell'ente capofila relative alla eventuale necessità di adeguamento del programma di intervento e delle modalità di gestione dei volontari;
i. rispettare le condizioni eventualmente offerte in materia di vitto ed alloggio;
j. seguire gli operatori volontari in modo adeguato durante tutto il periodo di svolgimento del servizio civile universale;

Articolo 3
(Banche dati e scambio di informazioni)

1. Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa in materia di dati personali, di cui vengano in possesso nell'attuazione dei programmi di intervento di servizio civile universale.

Articolo 4
(Durata del contratto)

1. Il presente contratto resta in vigore fino alla data di conclusione dei programmi di intervento e dei progetti presentati dall'ente capofila e approvati dal Dipartimento.

2. Nel periodo di vigenza del presente contratto, l'ente di accoglienza può presentare autonoma istanza di accreditamento presso il Dipartimento previo nulla osta dell'ente capofila, fermo restando l'obbligo di concludere eventuali progetti in corso o finanziati.

Articolo 5
(Condizioni economiche)

1. L'organizzazione di accoglienza a fronte dell'attività svolta si impegna a versare all'Ente Capofila la somma di € 1.200,00 per ogni volontario assegnato per programmi di intervento o progetto.

2. Tale importo verrà così erogato:
- 300€ all'approvazione del progetto/ programmi di intervento da parte del Dipartimento;
- 300€ in seguito alla selezione dei volontari e all'approvazione delle graduatorie da parte del Dipartimento, il giorno di avvio del progetto;
- 300€ dopo i primi 3 mesi di avvio del progetto;
- 300€ dopo i primi 8 mesi.

3. In caso di rinuncia da parte del volontario o di ritiro la quota dovuta dall'Ente di Accoglienza all'Ente capofila è determinata dalla data della rinuncia/ritiro, secondo le scansioni temporali sopra riportate.

Articolo 6
(Disposizioni finali)

1. Le parti si impegnano ad effettuare incontri periodici, al fine di verificare l'andamento dei programmi di intervento e dei progetti approvati, nonché di esaminare e risolvere le eventuali questioni connesse all'attuazione degli stessi.

Li,

Per l'Ente capofila	**Per l'Ente di accoglienza**
…….	…….